



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Sezione Lavoro**

**VERBALE DI UDIENZA**

**n. 571/2023 R.G.**

Oggi 24/10/2023, innanzi al dott. Sergio Cassia sono comparsi: l'avv. Mascheretti e l'avv. Bassani per il ricorrente.

Il Giudice, vista la regolarità della notifica, dichiara la contumacia della convenuta.

L'avv. Mascheretti ribadisce la domanda relativa al pagamento dell'intero trattamento di malattia, previsto da CCNL in sei mensilità, per la somma di € 12.705,54.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.



### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 9 marzo 2023, [REDACTED] conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale [REDACTED] per ivi sentire accertare l'illegittimità del licenziamento disciplinare comunicato con lettera del 29 ottobre 2022, con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno ex art. 3 c. 1 d.lgs. 23/2015, oltre che per la condanna al pagamento del trattamento di malattia e dell'indennità ex art. 2118 c.c.

La convenuta, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Risulta provato - mediante i documenti prodotti in giudizio (lettera di assunzione, CCNL, busta paga lettera di licenziamento) - che [REDACTED] lavorato alle dipendenze di [REDACTED], in qualità di impiegato tecnico (V livello, CCNL Edilizia Industria), dal 25 luglio 2022 e che è stato licenziato per motivi disciplinari con comunicazione del 29 ottobre 2022 ed efficacia dal 2 novembre 2022.

E' altresì documentato che il lavoratore è rimasto assente per malattia da una data anteriore all'efficacia del licenziamento; di talché:

a) la risoluzione del rapporto per licenziamento disciplinare (non configurante giusta causa) non è avvenuta, in quanto sospesa durante il periodo di malattia;

b) è dovuto il trattamento di malattia nella misura prevista dall'art. 66 CCNL, pari a € 12.705,54, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Quanto al licenziamento, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha adempiuto l'onere probatorio a suo carico.

Visto l'art. 3 cc. 1 e 9 d.lgs. 23/2015, accertata l'illegittimità del licenziamento, va dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro tra [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] dalla data della cessazione della malattia, con condanna di [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 2.117,59), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La misura dell'indennità è stabilita in misura superiore al minimo, tenuto conto da un lato della breve durata del rapporto e dall'altro del comportamento della datrice di lavoro (che ha intimato il licenziamento senza precedente contestazione dell'addebito).

E' altresì dovuta l'indennità ex art. 2118 c.c., nella misura del preavviso residuo non concesso, pari a € 3.554,46, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 55/2014 come da dispositivo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta l'illegittimità del licenziamento comunicato il 29 ottobre 2022 e dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro tra [REDACTED] e [REDACTED] dalla data di cessazione della malattia; 2) condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a quattro mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 3) condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma di € 12.705,54, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 4) condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma di € 3.554,46, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 5) condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma di € 2.900,00, oltre a IVA, CPA e contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 24 ottobre 2023

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Sergio Cassia